

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-64 del 08/01/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MT SERVICE S.R.L. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 2 Località Villalta. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione oggetti in ferro e acciaio inox sito nel Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 2 e Via dei Platani n. 4, Località Villalta
Proposta	n. PDET-AMB-2020-42 del 07/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno otto GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MT SERVICE S.R.L. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 2 Località Villalta. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione oggetti in ferro e acciaio inox sito nel Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 2 e Via dei Platani n. 4, Località Villalta**

#### LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

#### Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 24/04/2019, acquisita al Prot. Com.le 19093 del 02/05/2019 e da Arpa al PG/2019/80685 del 22/05/2019, da **MT SERVICE S.R.L.** nella persona di Sacchetti Alessandro, in qualità di legale rappresentante con sede legale in Comune di Cesenatico Via dei Tigli n. 2 Località Villalta, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di lavorazione oggetti in ferro e acciaio inox sito nel Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 2 e Via dei Platani n. 4, Località Villalta, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 25749 del 13/06/2019, acquisito da ArpaE al PG/2019/93452, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Atteso** che con il medesimo atto, il SUAP del Comune di Cesenatico ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta integrazioni;

**Visto** che in data 08/08/2019 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da ArpaE al PG/2019/125186;

**Dato atto** che in data 02/10/2019 il Responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera e che pertanto con Nota Prot. Com.le 41867 del 10/10/2019, acquisita da ArpaE al PG/2019/157352, il SUAP del Comune di Cesenatico ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

**Visto** che in data 15/10/2019 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite da ArpaE ai PG/2019/158396;

**Atteso** che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 51060 del 19/12/2019, acquisita da ArpaE al PG/2019/195120, il Coordinatore Ufficio Attività Economiche – SUAP del Comune di Cesenatico, ha comunicato quanto segue: *"in ordine alla **valutazione di impatto acustico** si prende atto di quanto prodotto e dichiarato dal tecnico incaricato e si ritiene la predetta documentazione esaustiva."*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 11/12/2019, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi e del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

**Evidenziato** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **MT SERVICE S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ArpaE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e Ricci Elmo e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MT SERVICE S.R.L.** (C.F./P.IVA 04092690405) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesenatico Via dei Tigli n. 2 Località Villalta, **per lo stabilimento di lavorazione oggetti in ferro e acciaio inox sito nel Comune di Cesenatico, Via dei Tigli n. 2 e Via dei Platani n. 4, Località Villalta.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Cesenatico e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Mariagrazia Cacciaguerra

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle seguenti emissioni:

- emissione N.1 derivante da saldatura di acciaio inox (capannone A - Via dei Tigli n. 2)
- emissione N.2 derivante da saldatura ferro (capannone B - Via dei Platani n. 4);
- n. 5 impianti termici civili aventi potenza termica < a 35 kW. cad.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cesenatico con nota prot. n. 25749 del 13/06/19, acquisita al protocollo PG/2019/93452, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesenatico;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2019/87476 del 03/06/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesenatico di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 33492 del 08/08/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/125186 del 08/08/19, il Comune di Cesenatico - Servizio Urbanistica e S.I.T. ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

*“L'area in oggetto ha destinazione urbanistica “D 3”, come rilevabile dal vigente P.R.G. '98, destinata a zona di espansione per funzioni produttive di tipo manifatturiero, per magazzinaggio e deposito di merce all'ingrosso ai sensi dell'art. 62 delle N.T.A.. Fermo restando che ai sensi degli articoli 64 delle NTA del PRG, è escluso l'insediamento di attività nocive e pericolose, l'attività che si intende insediare nell'area oggetto di richiesta si ritiene compatibile con le disposizioni imposte dallo strumento urbanistico comunale vigente e pertanto se ne attesta la compatibilità urbanistica”.*

Con nota PG/2019/132537 del 27/08/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota prot. 2019/0236870/P del 16/09/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/142496 del 16/09/19, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito, di seguito riportate:

*“In riferimento a domanda di AUA Prot. 19093 del 02/05/2019 (Pratica 4/AUA/2019), sulla base della documentazione prodotta;*

*Esaminata la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in oggetto in data 08/08/2019 (Prot. 2019/0207292/A);*

*I fabbricati risultano ubicati in Zona Artigianale, e l'attività è ascrivibile al n° 6/C delle Industrie Insalubri di*

1° Classe; Considerato che nel capannone B, sito in Via dei Platani n.4, si dichiara di svolgere attività di taglio con seghe a nastro e smerigliatura tramite attrezzature di tipo portatile, Sentito in merito il competente SPSAL, si ritiene accettabile l'impiego di seghe a nastro a bassa velocità senza emissioni all'esterno mentre si prescrive che per l'attività di smerigliatura venga realizzato idoneo impianto di aspirazione e canalizzazione all'esterno".

Con nota PG/2019/147997 del 26/09/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva ad eccezione delle attività di smerigliatura, di seguito riportata:

**N.1 – saldatura inox** - Gli inquinanti sono costituiti da polveri, cromo, nichel, manganese, rame, ossidi azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 che prevede valori di emissione pari a:
  - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
  - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.13.20 SALDATURA dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) al punto 29 - "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, tenuto conto del valore di portata adottato, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Il cromo (VI) e il nichel sono presenti nella classe II della Tabella A1, al punto 1.1 "Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene" dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 g/h e 1 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate. Considerato l'utilizzo di prodotto per la saldatura inox, la percentuale di metalli presenti, il tempo di utilizzo dell'impianto di saldatura (750 ore/anno), considerando una percentuale massima di volatilizzazione del metallo di apporto pari al 5%, la soglia di rilevanza non risulta superata, pertanto non si propongono limiti per tali parametri.

Il manganese e il rame sono presenti nella classe III della Tabella B, al punto 2. "Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere" dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate. Considerato l'utilizzo di prodotto per la saldatura inox, la percentuale di metalli presenti, il tempo di utilizzo dell'impianto di saldatura (750 ore/anno), considerando una percentuale massima di volatilizzazione del metallo pari al 5%, la soglia di rilevanza non risulta superata, pertanto non si propongono limiti per tali parametri.

Per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio si fa riferimento alla voce 4.13.20 SALDATURA dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica valori pari, rispettivamente, a 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc;

Rilevato che i consumi di filo per saldatura non sono superiori ai 40 Kg/mese stabiliti al punto 5. "SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE" del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, la Ditta è esonerata dall'effettuare i monitoraggi annuali, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione sopraindicati e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura distinguendo quelli inox da quelli non inox.

**N.2 – saldatura** - Gli inquinanti sono costituiti da polveri, ossidi azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 che prevede valori di emissione pari a:
  - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
  - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.13.20 SALDATURA dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) al punto 29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, tenuto conto del valore di portata adottato, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio si fa riferimento alla voce 4.13.20 SALDATURA dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica valori pari, rispettivamente, a 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc.

Riguardo le prescrizioni, si può fare riferimento alle lettere g) e h) della voce 4.13.20 SALDATURA dell'allegato 4 della Determinazione.

*Impianti termici civili* - Sono presenti 5 impianti, alimentati a metano, aventi una potenza termica pari, rispettivamente, a 33,99 – 33,99 – 33,99 – 33,99 – 33,99 e 34,2 kW per una potenza termica nominale pari a 170,16 kW. Tale impianto non ricade nel Titolo I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e non è soggetto ad autorizzazione; inoltre, considerato che i singoli impianti hanno potenza termica inferiore al valore di soglia, non sono soggetti a limiti.

*Conclusioni* - Nelle integrazioni, il gestore ha dichiarato che le emissioni derivanti dalle operazioni di smerigliatura non verranno captate. Si ritiene che tali lavorazioni non possano essere svolte senza opportuna captazione e convogliamento delle emissioni prodotte e, pertanto, tale attività non può essere autorizzata.

Sulla base del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena sopra riportato, è stato valutato che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non potesse essere accolta positivamente, essendo necessario dotare l'attività di smerigliatura di impianto di aspirazione e canalizzazione all'esterno degli effluenti prodotti, nel rispetto di quanto indicato al punto 4.13.22 "MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che prevede un valore limite per l'inquinante "Polveri totali" pari a 10 mg/Nmc e la presenza di un impianto di abbattimento per tale inquinante come di seguito riportato: *"a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione"*.

Con nota PG/2019/151207 del 02/10/19 il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, di seguito riportati:

- si esprime parere contrario allo svolgimento della attività di smerigliatura nel capannone B sito in Via dei Platani n. 4 in assenza di idoneo impianto di aspirazione e canalizzazione all'esterno, dal momento che è necessario che gli effluenti derivanti da tale attività siano captati e convogliati all'esterno e che questo sia attuato nel rispetto di quanto indicato al punto 4.13.22 "MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che prevede un valore limite per l'inquinante "Polveri totali" pari a 10 mg/Nmc e la presenza di un impianto di abbattimento per tale inquinante come di seguito riportato: *"a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione"*.

nonché le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato in merito alle emissioni in atmosfera:

- presentazione del progetto relativo alla captazione, aspirazione e convogliamento all'esterno degli effluenti derivanti dalla attività di smerigliatura svolta nel capannone B sito in Via dei Platani n. 4 e della documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria per l'autorizzazione di tale nuovo punto di emissione in atmosfera (descrizione della lavorazione, materie prime ed ausiliarie utilizzate presso tali impianti con l'indicazione dei quantitativi e dell'eventuale presenza di sostanze/miscele pericolose, quadro riassuntivo emissioni, scheda tecnica del filtro a maniche di cui alla DGR 1497/2011, aggiornamento della planimetria dello stabilimento etc.). Il relativo punto di emissione dovrà rispettare quanto indicato nel punto 4.13.22 "MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che prevede un valore limite per l'inquinante "Polveri totali" pari a 10 mg/Nmc e la presenza di un impianto di abbattimento per tale inquinante come di seguito riportato: *"a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione"*.

Con nota P.G.N. 41867 del 10/10/19 acquisita al protocollo PG/2019/157352 del 10/10/19, il SUAP del Comune

di Cesenatico ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2019/151207 del 02/10/19, precisando altresì quanto di seguito riportato:

- *“MT SERVICE srl Unipersonale, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare per iscritto eventuali osservazioni anche corredate da documenti”;*
- *“si precisa che i termini del procedimento di cui all'istanza presentata in data 02/05/2019 si interromperanno dalla data della comunicazione della presente inviata ai sensi dell'art.10-bis L. 241/1990, e inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte della Ditta o, in assenza di risposta, alla scadenza dei 10 giorni fissati quale termine ultimo per l'invio delle osservazioni da parte della Ditta”.*

Con PEC del 15/10/19, acquisita al protocollo PG/2019/158396 del 15/10/19, la Ditta ha trasmesso ad Arpae, al Comune di Cesenatico e alla Azienda U.S.L. della Romagna le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., ovvero dichiarando che *“a far data dalla presente comunicazione nello stabilimento B di Via dei Platani n.r. 4 a Cesenatico (FC) non verrà più svolta l'attività di smerigliatura”.*

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha ritenuto superati i motivi ostativi indicati nella nota PG/2019/151207 del 02/10/19, dal momento che la Ditta ha rinunciato a svolgere l'attività di smerigliatura.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha altresì ritenuto necessario procedere con l'autorizzazione delle nuove emissioni N.1 e N.2, tenuto conto delle valutazioni positive sopraccitate relativamente a tali emissioni espresse dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., e delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Cesenatico in data 02/05/2019 prot. n. 19093, e successive integrazioni, con particolare riferimento a quanto contenuto nelle osservazioni presentate in data 15/10/2019 in risposta alla comunicazione di preavviso di diniego del 10/10/2019, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE CALDAIA 1** (33,9 kW, a metano)

**EMISSIONE CALDAIA 2** (33,9 kW, a metano)

**EMISSIONE CALDAIA 3** (33,9 kW, a metano)

**EMISSIONE CALDAIA 4** (33,9 kW, a metano)

**EMISSIONE GENERATORE A COMBUSTIONE** (34,2 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione di oggetti in ferro e acciaio inox sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

## Capannone A – Via dei Tigli n. 2

### EMISSIONE N. 1 – SALDATURA ACCIAIO INOX

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

## Capannone B – Via dei Platani n. 4

### EMISSIONE N. 2 – SALDATURA SEMILAVORATI IN FERRO

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	3.400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. La Ditta **non è autorizzata** a svolgere **attività di smerigliatura**.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 1 e 2 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) e al Comune di Cesenatico la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 1 e 2, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 1 e 2**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ed al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Il monitoraggio periodico annuale per le **emissioni N. 1 e 2** è sostituito dalla annotazione mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 9., dei consumi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto). I consumi mensili di materiale di apporto per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **90 kg** di bacchette per saldatura inox e a **300 kg** di filo di saldatura non inox.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto), utilizzati negli impianti di cui alle **emissioni N. 1 e 2**, come richiesto al precedente punto 8.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**